



COMUNE DI STRADELLA

PROVINCIA DI PAVIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 64 DEL 06-07-2015

ORIGINALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2015

L'anno duemilaquindici addì sei del mese di Luglio, alle ore 21:00, presso la Sala consiliare, previo adempimento delle altre formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente
MAGGI PIER GIORGIO	X	
BERNINI FRANCESCA	X	
BRANDOLINI ETTORE		X
CUREDDA ANTONIO	X	
DANELLI KATIA		X
DI MICHELE DINO	X	
LACAPRA MASSIMO	X	
LOMBARDI PIETRO ANGELO	X	
LOMBARDINI CLAUDIO	X	
MERALDI ANTONIA		X

Componente	Presente	Assente
POGGI ROBERTO	X	
PROVENZANO ROBERTO	X	
PROVINI FRANCO	X	
VANNINI FEDERICA	X	
VISPONETTI MAURIZIO	X	
VOMMARO SABRINA	X	

MOSSI ALESSANDRA	X	
------------------	---	--

Numero totale **PRESENTI: 14 – ASSENTI: 3**

Sono altresì convocati in aula:

Assessore esterno	Presente	Assente
POGGI FRANCA	X	

Assessore esterno	Presente	Assente
MAZZOCCHI AGOSTINO	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune DOTT.SSA ELISABETTA D'ARPA . Il PIER GIORGIO MAGGI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta; quindi, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Si dà atto che è entrato in aula il consigliere Ettore Brandolini.

Si dà atto che, avendo il Consiglio Comunale unificato il dibattito dei punti relativi all'approvazione del Bilancio, la discussione relativa al presente punto è tutta riportata nel verbale n. 67 in data odierna, ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015 - BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017 - APPROVAZIONE IL NUOVO BILANCIO SECONDO IL D.LGS. 118/2011 AI SOLI FINI CONOSCITIVI"

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 13.05.2015, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2015 al 31 luglio 2015;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), prevista a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2015 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

RITENUTO modificare le aliquote di IMU e TASI nonché l'approvazione del Piano Finanziario TARI per l'anno 2015, al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio, a seguito dell'ulteriore taglio dei trasferimenti statali;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 - 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta Municipale propria (IMU)** per l'anno 2015, così come per l'anno 2014, risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Categoria A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, in particolare, nel caso del Comune di Stradella, la previsione per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non avrebbe potuto superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO peraltro che, con l'art 1, comma 1 D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito in L. 2 maggio 2014 n. 68, è stato previsto che, nel 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

RITENUTO, quindi di procedere all'approvazione delle seguenti aliquote IMU relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti:

Aliquota ordinaria	10,25 per mille
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,70 per mille (invariata)

Aliquota per fabbricati produttivi Cat. D	10,25 per mille (di cui 7,60 per mille riservato allo Stato)
Aliquota per i fabbricati A10 (uffici) – D5 (banche,assicurazioni) ed aree fabbricabili	10,60 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali non strumentali	2 per mille (invariata)
Aliquota Terreni Agricoli	10,25 per mille

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 319.208,17
Cura del verde pubblico (esclusi OU)	€ 65.000,00
Manutenzione strade e rimozione neve (esclusi ou)	€ 263.200,00
Pubblica sicurezza e vigilanza	€ 180.000,00
Pubblica sicurezza e vigilanza	€ 135.600,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

CONSIDERATO che, essendo legata l'applicazione della TASI sia all'esigenza per il Comune di recuperare il minor gettito IMU derivante dal riconoscimento a regime dell'esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze, nonché degli immobili equiparati, per i quali dal 2015 non è più previsto alcun trasferimento compensativo da parte dello Stato sia alla necessità di semplificazione chiarezza nei confronti del contribuente, appare corretto che la TASI venga applicata in via principale e, nel caso di Stradella, in via esclusiva, alle abitazioni principali ed agli immobili alle stesse equiparati, in quanto tali cespiti non formano più oggetto di imposizione ai fini IMU, al contrario di tutti gli altri immobili;

RITENUTO, quindi, di procedere all'approvazione delle seguenti aliquote TASI relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo Bilancio di Previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011

3,30 per mille

Con detrazione di € 50,00 per fabbricati (abitaz. princ+ pertinenza) con rendita catastale < 500,00€

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa Rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 - 666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 - 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il

Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
 - b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno condotto alla previsione che: nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;

- vi è la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste

dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura è assicurata attraverso la ripartizione dell'onere sull'intero piano finanziario.

Ai sensi dell'art.1 comma 682 lett.a4) della L.147/2013 e dell'art.12 del Regolamento TARI, approvato in questa stessa seduta consiliare, si determina l'esenzione totale dal pagamento della TARI per persone assistite in modo continuativo dal Comune e l'esenzione parziale (solo parte variabile) per nuclei familiari aventi ISEE complessivo annuo non superiore a € 5.900,00;

CONSIDERATO che la Risoluzione del Ministero dell'Economia e Finanza n. 2/DF del 9 dicembre 2014 ha chiarito l'obbligo ex lege di "considerare intassabili le aree sulle quali si svolgono le lavorazioni industriali e artigianali poiché per loro natura sono generalmente produttive in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali";

VISTO che a seguito del citato chiarimento con separata deliberazione in questo stesso C.C. vengono modificati gli articoli del regolamento TARI (artt. 4 e 8) che disciplinano le modalità di computo delle superfici nella parte riguardante le aree in cui si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilabili;

CONSIDERATO che tali modifiche regolamentari hanno implicato un abbattimento della superficie tassabile di circa 68.000 mq e, al fine di non gravare sulle utenze commerciali, sempre non domestiche ma non toccate da tale operazione, si è provveduto alla riduzione del coefficiente KD per tali attività applicando il 50% della misura minima prevista dal DPR 158/1999;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che, con deliberazione di Giunta Comunale del 15.06.2015 n. 116, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2015, redatto dal gestore del servizio (Broni-Stradella S.p.A.), praticamente inalterato nei costi tecnici rispetto a quello del 2014 e con un aumento della voce riguardante l'insoluto anno 2008, voce nella quale non sono comprese le fatture impagate o parzialmente pagate, oggetto di contenzioso;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2015 redatto dal gestore del servizio, che si allega per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2015;

CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di Stabilità 2014 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARES introdotta nel 2013, il Comune ritiene opportuno confermare anche nel 2015 le tariffe deliberate ai fini Tares nel 2013 e precedentemente Tia (al netto della modifica sopracitata riguardante gli esercizi commerciali), che garantiscono, sulla base del Piano Finanziario approvato dal Comune, la copertura del costo integrale del servizio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della legge di stabilità 2014, come modificato dall'art. 1, lett. b) del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, ha

previsto che, mentre la riscossione dell'IMU /TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI verrà effettuata in due rate con scadenze di pagamento al 31 luglio e 16 dicembre 2015;

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria, del Tributo sui Servi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);

FATTE le verifiche necessarie ai sensi dell'art. 9 d.l. 78/2009 ed interpellato il Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla compatibilità con le regole di finanza pubblica nonché alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria come da allegate attestazioni;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Brandolini, Di Michele, Lacapra,Curedda), astenuti zero, resi e verificati nelle forme di legge;

DELIBERA

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta Unica Comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2015:

Imposta Municipale propria (IMU)

Aliquota ordinaria	10,25 per mille
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,70 per mille (invariata)
Aliquota per fabbricati produttivi Cat. D	10,25 per mille (di cui 7,60 per mille riservato allo Stato)
Aliquota per i fabbricati A10 (uffici) – D5 (banche,assicurazioni) ed aree fabbricabili	10,60 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali non strumentali	2 per mille (invariata)
Aliquota Terreni Agricoli	10,25 per mille

1. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00.

Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 si dispone l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	3,30 per mille
--	----------------

2. di determinare una detrazione di € 50,00 per le unità immobiliari e relative pertinenze che hanno complessivamente una rendita catastale inferiore o uguale ad € 500,00.
 - la detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale
 - se l'unità immobiliare e le sue pertinenze sono adibite ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica
 - qualora la rendita catastale dell'unità immobiliare e relative pertinenze superi l'importo di € 500,00, la TASI si applica sull'intera rendita catastale; pertanto, la soglia di € 500,00 non è da intendersi come franchigia
3. di dare atto che il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota superiore al 2,5 per mille è interamente destinato al finanziamento di detrazioni
4. per abitazione principale di rimanda alla definizione come da Regolamento IMU art. 9; Si precisa che dal 2015 viene assimilata all'abitazione principale l'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso (art. 9-bis del DI 47/2014.)
5. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che i costi dei servizi indivisibili, analiticamente indicati in premessa, sono coperti dalla TASI 2015.

Tassa sui Rifiuti (TARI)

1. di approvare il Piano Finanziario e le relative tariffe per l'anno 2015, redatto dal gestore del servizio (Broni-Stradella S.p.A), che si allega per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Utenze soggette a tariffa giornaliera.
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.
3. di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le seguenti esenzioni/riduzione della TARI per le famiglie con ridotta capacità contributiva:
l'esenzione totale dal pagamento della TARI per persone assistite in modo continuativo dal Comune e l'esenzione parziale (solo parte variabile) per nuclei familiari aventi ISEE complessivo annuo non superiore a € 5.900,00;
- di stabilire che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI sarà effettuata in n. 2 rate:

IMU/TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	31 luglio
	Saldo	16 dicembre

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

SUCCESSIVAMENTE

Attesa l'urgenza di provvedere in merito;

Visto l'art. 134, comma 4, del DLgs 18/08/2008, n. 267;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Brandolini, Di Michele, Lacapra, Cureda),
astenuiti zero, resi e verificati nelle forme di legge;

d e l i b e r a

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
PIER GIORGIO MAGGI

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA ELISABETTA D'ARPA

N. 64 Reg. Atti Pubblicati

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
dal al

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ELISABETTA D'ARPA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata come sopra indicato ed è
divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in
data

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ELISABETTA D'ARPA